



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma

Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815

Indirizzo internet: lazio.lnd.it

E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 172 del 21/11/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 ottobre 2025, svolta con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

10) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROCCA PRIORA RDP CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ROSI ADRIANO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.108 LND DEL 15/10/2025
(Gara: BELMONTE CASTELLO – ROCCA PRIORA RDP CALCIO del 12/10/2025 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 24/10/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La società Rocca Priora RDP Calcio proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva l'annullamento dell'ammenda in quanto nessun appartenente alla società Rocca Priora si è reso protagonista di quanto descritto dall'arbitro nel referto, trattandosi probabilmente di persone estranee alla partita.

Per quanto concerne la sanzione comminata al calciatore Rosi Adriano chiede la riduzione in quanto il proprio tesserato al momento dell'espulsione per doppia ammonizione non avrebbe insultato l'arbitro ma solo proferito un'esclamazione colorita di dissenso riguardo la decisione presa nei suoi confronti.

La Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, respinge il reclamo ritenendo congrue le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo.

Quanto accaduto fuori dal terreno di gioco è piena responsabilità di individui riconducibili alla

società Rocca Priora, peraltro tutto confermato oltre che dal referto del direttore di gara dal referto del 2° ufficiale di gara che si trovava sul lato del campo dove sono avvenuti i fatti oggetto di ammenda.

Anche il comportamento tenuto dal calciatore Rosi Adriano nei confronti del direttore di gara non è tollerabile e pertanto meritevole della sanzione irrogata.

Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'ammenda, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, confermando la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 6 novembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

20) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ OLIMPUS TIBURTINA ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE APPETITI ILARIA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.69 C5 DEL 29/10/2025

(Gara: OLIMPUS TIBURTINA ROMA – TIME SPORT ROMA SSDARL del 24/10/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie C Femminile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 150 del 07/11/2025

Questa Corte ha esaminato il reclamo presentato dalla società Olimpus Tiburtina Roma avverso la sanzione di quattro giornate di squalifica inflitta alla calciatrice Appetiti Ilaria dal Giudice Sportivo territoriale, relativamente alla gara del 24.10.2025, Olimpus Tiburtina Roma – SSDARL Time Sport Roma, per avere la calciatrice al termine della gara rivolto all'arbitro espressioni offensive (art. 36 co.1 I a) CGS). Secondo quanto riportato nel referto arbitrale, cui va attribuita piena efficacia probatoria ex art. 61, comma 1, CGS, “*al termine della gara la calciatrice N. 23 della squadra di casa la Sig.ra Appetiti Ilaria al rientro negli spogliatoi continua a dissentire sul mio operato in campo insultando e facendo il verso di una persona con Handicap rivolgendosi a me*”. La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione, deduceva che la sanzione sarebbe stata comminata senza alcuna prova certa riguardo la provenienza delle frasi offensive, atteso che a fine serata il Sig. Arbitro nel consegnare le chiavi dello spogliatoio al gestore dell’impianto sportivo, essendo appena andato via l’allenatore della squadra di casa, riferiva a quest’ultimo di aver sentito nello spogliatoio accanto al suo la n. 23 dell’Olimpus Tiburtina Roma, Ilaria Appetiti, rivolgere parole offensive nei suoi riguardi per cui avrebbe preso provvedimenti nei confronti della ragazza. Nelle circostanze sopra descritte, la società contestava altresì l’assenza di un collegamento certo tra le frasi udite e la calciatrice n. 23, rilevando che nello spogliatoio erano presenti più tesserate, e che quello della squadra avversaria era proprio accanto, circostanza che avrebbe reso impossibile una immediata e certa individuazione dell’autrice delle espressioni. Esaminati gli atti, La Corte osserva che il referto, pur riferendo una condotta oggettivamente sconveniente e potenzialmente lesiva del prestigio dell’arbitro, presenta profili di indeterminatezza e genericità tali da impedire un sicuro inquadramento della condotta in una delle ipotesi sanzionatorie più gravi previste dal Codice di Giustizia Sportiva. L’arbitro afferma che la calciatrice “*al rientro negli spogliatoi*” lo insultava, espressione che non consente di stabilire con esattezza se l’episodio sia avvenuto in presenza diretta del direttore di gara o semplicemente con percezione solo uditiva; – non vengono riportate le specifiche espressioni verbali ritenute offensive, limitandosi a menzionare genericamente “*insulti*” e un “*verso*” imitativo. Tale genericità impone alla Corte un prudente apprezzamento della prova, pur nel rispetto del principio – costantemente ribadito dalla giurisprudenza sportiva – secondo cui il referto arbitrale costituisce fonte primaria di accertamento dei fatti (art. 61 CGS). In tale contesto, appare giustificata una valutazione attenuata della condotta posta in essere dalla calciatrice sotto il profilo della qualificazione giuridica, che deve essere ricondotta ad un comportamento irriguardoso o irrispettoso verso l’arbitro. Per quanto sopra, la Corte ritiene congruo ridurre la sanzione originariamente inflitta. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico della calciatrice Appetiti Ilaria a 2 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 13 novembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
 GIAMPAOLO PINTO, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

22) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIRTUS S MICHELE E DONATO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE COLUZZI FRANCESCO FINO AL 28/12/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FORCINELLI GENESIO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.15 LND LT DEL 28/10/2025

(Gara: SS. PIETRO E PAOLO – VIRTUS S MICHELE E DONATO del 25/10/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 161 del 14/11/2025

L'Associazione A.S.D. Virtus San Michele e Donato Calcio, nella persona del Presidente Sig. Parente Francesco, proponeva reclamo avverso le decisioni pubblicate con Comunicato Ufficiale n. 15 del 29/10/2025 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti del seguente preciso tenore:

1) "SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE FORCINELLI GENESIO (VIRTUS SAN MICHELE E DONATO CALCIO). Per aver rivolto frasi gravemente ingiuriose nei confronti dell'arbitro; alla notifica del provvedimento assumeva atteggiamento intimidatorio tentando di strappare il cartellino dalla mano dell'arbitro afferrandolo per un braccio. Occorreva il pronto intervento dei propri compagni per allontanarlo dal terreno di gioco (art. 36 comma 1 lettera b del CGS) 2";
 2) "INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 28/12/2025. COLUZZI FRANCESCO (VIRTUS SAN MICHELE E DONATO CALCIO). Per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro"

1) Esponeva la reclamante che, a seguito di un fallo subito in area, il proprio tesserato Sig. Forcinelli Genesio, dopo aver invano reclamato il rigore ed alzato le braccia al cielo, al fine di evitare il provvedimento andava verso il direttore di gara (il quale, equivocando a proprio dire il precedente gesto, aveva estratto il cartellino rosso) e toccava (involontariamente, a detta della reclamante) il braccio dell'arbitro.

Veniva altresì depositata una memoria integrativa contenente la dichiarazione scritta del Forcinelli, nella quale quest'ultimo ribadiva la propria linea difensiva.

Chiedeva pertanto la revisione/riduzione della sanzione considerata eccessiva.

Letto il referto arbitrale, che fa piena prova prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ex art. 61 comma 1 CGS, il reclamo è infondato.

Non è in discussione sia l'espulsione del Forcinelli dal campo di gioco per protesta (a seguito di comportamento gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara di cui non condivideva le decisioni prese) sia la circostanza aggravante che il giocatore in questione abbia afferrato il braccio dell'arbitro e tentato di strappare il cartellino dalla mano dello stesso, circostanza integrante la fattispecie di cui all'art. 36 comma 1 lettera b) CGS ("condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico").

Inoltre il Forcinelli, nonostante l'espulsione, reiterava le proteste, al punto che solo a seguito dell'intervento dei compagni di squadra usciva dal terreno di gioco.

Non risulta, infine, essere stata provata in sede di appello alcuna circostanza dirimente e/o attenuante tale da giustificare la revisione della sanzione.

2) Esponeva la reclamante che il direttore di gara ammoniva il proprio dirigente Sig. Coluzzi Francesco (il quale aveva contestato la decisione presa) e che successivamente estraeva il cartellino rosso per aver espresso una parola sì offensiva ma, a suo dire, diretta non all'arbitro ma al proprio giocatore.

Veniva altresì depositata una memoria integrativa contenente la dichiarazione scritta del Coluzzi, nella quale quest'ultimo ribadiva la propria linea difensiva.

Chiedeva pertanto la revisione/riduzione della sanzione considerata eccessiva.

Letto il referto arbitrale, che fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ex art. 61 comma 1 CGS, il reclamo è infondato.

Risulta provata la condotta ingiuriosa del Sig. Coluzzi nei confronti del direttore di gara e non risulta di contro essere stata provata in sede di appello alcuna circostanza dirimente e/o attenuante tale da giustificare la revisione della sanzione.

Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

26) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ DUEPIGRECOROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARTIRIGGIANO LUCA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.133 LND DEL 29/10/2025

(Gara: DUEPIGRECOROMA – ACADEMY LADISPOLI SRL del 26/10/2025 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 161 del 14/11/2025

L'Associazione A.S.D. Duepigrecoroma, nella persona del Presidente Dott. Alberto Mariani, proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 133 del 29/10/2025 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti del seguente preciso tenore: "SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE MARTIRIGGIANO LUCA (DUEPIGRECOROMA) Espulso per offese all'arbitro; alla notifica del provvedimento disciplinare inveiva contro lo stesso avvicinandosi al suo volto con atteggiamento minaccioso (art. 36 comma 1 lettera a) del CGS)".

Esponeva la reclamante che, pur non contestando la rappresentazione dei fatti come da referto arbitrale, il Giudice Sportivo di primo grado non avrebbe considerato alcune circostanze attenuanti. In particolare, il fatto che la reazione del proprio tesserato Sig. Martiriggiano Luca fosse stata indotta da un fallo subito dal proprio compagno di squadra che cadeva a terra perdendo i sensi. Chiedeva pertanto la revisione/riduzione della sanzione considerata eccessiva.

Letto il referto arbitrale, che fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ex art. 61 comma 1 CGS, il reclamo è infondato. Non è in discussione l'espulsione del Forcinelli dal campo di gioco a seguito di comportamento gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara.

Altrettanto indiscutibile è la circostanza che subito dopo l'espulsione il giocatore abbia inveito nei confronti dell'arbitro e si sia avvicinato a brevissima distanza dal volto dello stesso, mettendo così in atto un comportamento minaccioso ed intimidatorio. Tale ultima circostanza giustifica l'aggravamento della sanzione rispetto al minimo editto decisa in primo grado ed esclude l'invocazione di qualsivoglia attenuante. Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

31) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ACADEMY SABOTINO MARE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 50,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FANTI ANGELO FINO AL 28/11/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.15 LND LT DEL 29/10/2025
(Gara: ACADEMY SABOTINO MARE – PONTINIA del 25/10/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 161 del 14/11/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Academy Sabotino Mare; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, comma 3 del C.G.S., poiché tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 3 del G.G.S.. Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

32) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PRO CALCIO TOR SAPIENZA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE ANSELMI FABRIZIO PER 5 GARE E A CARICO DELL'ALLENATORE LIGORI VINCENZO PER 2 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI GIORDANI GABRIELE E DEL VECCHIO MATTIA PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.133 LND DEL 29/10/2025
(Gara: ASTREA – PRO CALCIO TOR SAPIENZA del 26/10/2025 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 161 del 14/11/2025

La società Pro Calcio Tor Sapienza impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale venivano squalificati gli allenatori Fabrizio Anselmi e Vincenzo Ligori, rispettivamente per 5 e 2 gare, nonché i calciatori Gabriele Giordani e Mattia Del Vecchio, entrambi per 2 gare.

In via preliminare, va chiarito che le sanzioni a carico dell'allenatore Ligori e dei calciatori Giordani e Del Vecchio non sono impugnabili ex art. 137 comma 3 C.G.S. e, quindi, non possono essere prese in considerazione le doglianze di merito sviluppate da parte ricorrente.

Relativamente al sig. Fabrizio Anselmi, egli era stato espulso per aver rivolto espressioni offensive all'indirizzo dell'arbitro; lo stesso, al termine della gara, entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale reiterando tale comportamento.

La società reclamante, nel proprio ricorso, evidenziava che l'Anselmi si era prodigato, unicamente, a calmare gli animi dei tesserati delle due squadre, che si erano accesi a seguito del comportamento violento ed antisportivo dell'allenatore in seconda dell'Astrea; quest'ultimo, infatti, aveva colpito al volto il calciatore Del Vecchio, la cui unica colpa era stata quella di voler voluto recuperare il pallone, uscito dal terreno di gioco, per far riprendere velocemente l'incontro, visto che la propria squadra stava soccombendo per 1-0.

In definitiva, quindi, la società reclamante negava che l'Anselmi avesse rivolto frasi offensive all'arbitro e chiedeva quindi l'annullamento della sanzione o quantomeno una riduzione della stessa.

Questa Corte, riunitasi da remoto in data 13/11/2025, esaminati gli atti ufficiali, sentita la società,

ritiene di accogliere il reclamo sulla base della seguente motivazione.

Dal referto arbitrale emerge che nel corso della seconda frazione di gioco, in pieno recupero, l'allenatore della Pro Calcio Tor Sapienza, Fabrizio Anselmi, veniva espulso per aver indirizzato ripetute offese alla terna arbitrale, al termine della gara entrava nello spogliatoio arbitrale continuando ad insultare ed ingiuriare l'organico arbitrale presente.

Il Collegio, pur riconoscendo il disvalore della condotta offensiva posta in essere dall'allenatore nei confronti della terna arbitrale, ritiene comunque eccessiva la sanzione irrogatagli, alla luce delle circostanze fattuali presenti e pertanto ritiene corretto ridurla per adeguarla a fattispecie analoghe. Per tutto quanto detto, il Collegio giudicante,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Ligori Vincenzo e dei calciatori Giordani Gabriele e Del Vecchio Mattia, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere altresì parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Anselmi Fabrizio a 4 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 21 novembre 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galietti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato